

L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI

CINZIA SIMEONE

STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE:

1. L'ARMONIZZAZIONE - INTRODUZIONE

2. IL QUADRO NORMATIVO

3. I SISTEMI CONTABILI ARMONIZZATI

4. STRUMENTI DELL'ARMONIZZAZIONE

4.1 Il piano dei conti integrato

4.2 Gli schemi di bilancio

4.3 I principi contabili generale e applicati

4.4 Il bilancio consolidato

1) L'ARMONIZZAZIONE

***LA LEGGE 196/2009 HA AVVIATO UN
PROCESSO DI RIFORMA DEGLI
ORDINAMENTI CONTABILI PUBBLICI,
DENOMINATO ARMONIZZAZIONE
CONTABILE, DIRETTO A RENDERE I BILANCI
DI TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
OMOGENEI, CONFRONTABILI E
AGGREGABILI***

1) L'ARMONIZZAZIONE

LA VIGENTE CONTABILITA' PUBBLICA NON SVOLGE CORRETTAMENTE LA FUNZIONE CONOSCITIVA CHE LE E' PROPRIA IN QUANTO:

Ø CONSENTE L'ADOZIONE DI:

- sistemi contabili diversi,***
- schemi di bilancio differenti,***
- principi contabili non uniformi.***

Ø NON E' IN GRADO DI MISURARE I DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A DISCAPITO DELL'AFFIDABILITA' DEI CONTI PUBBLICI E DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

2) IL QUADRO NORMATIVO

L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COSTITUISCE IL CARDINE IRRINUNCIABILE:

a) della riforma della contabilità pubblica disposta dalla legge n. 196 del 2009

b) della legge per l'attuazione del federalismo fiscale n. 42 del 2009

I PERCORSI DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE **DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

1) STATO:

- ***LEGGE N. 196 DEL 2009 – TITOLO VI;***

2) GLI ENTI TERRITORIALI :

- ***LEGGE N. 42 DEL 2009, art. 2,***
- ***TITOLO I D. Lgs. N. 118 DEL 2011,***
- ***DPCM 28 dicembre 2011 - sperimentazione;***

3) LA SANITA'

- ***LEGGE N. 42 DEL 2009, art. 2,***
- ***TITOLO II D. Lgs. N. 118 DEL 2011;***
- ***DM 17 settembre 2012 Linee guida per la certificabilità***
- ***DM 1° marzo 2013 Percorso attuativo di certificabilità***
- ***DM 20 marzo 2013 Nuovi schemi di bilancio degli enti del SSN***

4) LE UNIVERSITA'

- ***L 240 DEL 2010,***
- ***D.Lgs 27 gennaio 2012, n. 18***

I PERCORSI DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

5) LE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

- *LEGGE N. 196 DEL 2009, art. 2,*
- *D. Lgs. N. 91 DEL 2011,*
- *DPCM 18 settembre 2012 – Linee guida per sistema indicatori*
- *DPCM 12/12/2012 Linee guida per missioni e programmi*
- *DM 27 /3/2013 -PA in contabilità civilistica,*
- *DM 1 /10/013 – sperimentazione,*
- *DPR 4/10/2013 – piano dei conti integrato.*

2) IL QUADRO NORMATIVO

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011:

Ø DEFINISCE I PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMA DEGLI ENTI TERRITORIALI NEL TITOLO PRIMO, CHE ENTRA IN VIGORE NEL 2015;

Ø RINVIA L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI SPECIFICI DELLA RIFORMA AD UN SUCCESSIVO DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO

2) IL QUADRO NORMATIVO

IN CONSIDERAZIONE DEI RISULTATI DEL PRIMO ANNO DI SPERIMENTAZIONE, IL DECRETO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL D. LGS 118/2011, NECESSARIO PER CONSENTIRE L'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA, E' STATO:

- Ø APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VIA PRELIMINARE (31 GENNAIO 2014);***
- Ø CONDIVISO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA , ATTRAVERSO L'INTESA DEL 3 APRILE 2014***
- Ø E' ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI COMPETENTI***

2) IL QUADRO NORMATIVO

LO SCHEMA DEL DECRETO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL D. LGS 118/2011 E' UN COMPLESSO E CORPOSO INSIEME COORDINATO DI NORME ED ALLEGATI , CHE:

- INTEGRA IL D.LGS 118/2011 (schemi di bilancio, piano dei conti e principi contabili),***
- DEFINISCE L'ORDINAMENTO CONTABILE DELLE REGIONI,***
- ADEGUA IL TUEL.***

3) I NUOVI SISTEMI CONTABILI

*L'ARMONIZZAZIONE CONSERVA LA
DISTINZIONE TRA GLI ENTI :*

*Ø IN CONTABILITA' FINANZIARIA, che
devono adottare la contabilità economico-
patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali;*

*Ø IN CONTABILITA' ECON-PATRIMONIALE,
cui è richiesta una riclassificazione dei propri
incassi e pagamenti secondo regole uniformi a
quelle degli enti in contabilità finanziaria
(tassonomia attraverso il SIOPE).*

3) I NUOVI SISTEMI CONTABILI

La CONTABILITA' FINANZIARIA

costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione;

E' prevista l'adozione del bilancio finanziario autorizzatorio almeno triennale, di competenza e di cassa (le previsioni di cassa solo per il primo anno).

3) I NUOVI SISTEMI CONTABILI

LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

ha il fine di:

Ø rappresentare l'equilibrio economico tra le risorse economiche acquisite e quelle utilizzate;

Ø garantire l'aggiornamento del conto del patrimonio;

Ø consentire l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascun ente con i propri enti, aziende e società.

3) I NUOVI SISTEMI CONTABILI

Le rilevazioni della contabilità finanziaria costituiscono la misura finanziaria dei fatti gestionali rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale:

Ø I ricavi sono rilevati unitamente all'accertamento delle entrate dei primi tre titoli di bilancio;

Ø i costi sono rilevati al momento della liquidazione delle spese del primo titolo di bilancio, salvo che per i trasferimenti, per i quali si fa riferimento all'impegno;

3) I NUOVI SISTEMI CONTABILI

ØL'accertamento delle entrate del:

*Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziaria,*

Titolo 6 - Accensione di prestiti,

*Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere*

*Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro,*

*determina nella contabilità economico
patrimoniale solo la rilevazione di crediti
finanziari*

3) I NUOVI SISTEMI CONTABILI

ØL'impegno delle spese del:

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie,

Titolo 4 - Rimborso Prestiti,

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere,

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro,

determina nella contabilità economico patrimoniale solo di debiti finanziari

3) I NUOVI SISTEMI CONTABILI

La contabilità economico patrimoniale è integrata, e non derivata, alla contabilità finanziaria.

Le scritture di assestamento economico-patrimoniale di fine anno (di rettifica, integrazione e ammortamento dei costi rilevati nel corso dell'esercizio) sono autonome rispetto alla contabilità finanziaria.

4) GLI STRUMENTI DELL'ARMONIZZAZIONE

Gli strumenti dell'armonizzazione dei sistemi contabili previsti decreto legislativo n. 118/2011

sono:

4.1 Piano dei conti integrato,

4.2 Schemi di bilancio comuni,

4.3 Regole contabili uniformi,

4.4 Bilancio consolidato

4.1 PIANO DEI CONTI INTEGRATO (art. 4)

- Ø *previsto solo per le amministrazioni in contabilità finanziaria;*
- Ø *costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;*
- Ø *Unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche, con i necessari adattamenti in considerazione delle caratteristiche peculiari dei singoli comparti;*
- Ø *Elaborato anche in funzione delle esigenze del monitoraggio della finanza pubblica.*

4.2 COMUNI SCHEMI DI BILANCIO

L'art. 15 del decreto prevede che le entrate del bilancio finanziario sono articolate in:

- 1. TITOLI , secondo la fonte di provenienza delle entrate;*
- 2. TIPOLOGIE, in base alla natura dell'entrata, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;*
- 3. CATEGORIE, secondo l'oggetto delle entrate (in allegato);*

Ai fini della gestione, le categorie sono ripartite in capitoli, che possono essere articolati in articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato.

4.2 COMUNI SCHEMI DI BILANCIO

L'art. 14 del decreto prevede che le spese sono articolate in:

1.MISSIONI: individuano le funzioni e gli obiettivi strategici della spesa e consentono il collegamento tra flussi finanziari e le politiche pubbliche settoriali . Sono definite in relazione al riparto delle competenze di cui agli articolo 117 e 118 Cost. e tenendo conto di quelle del Bilancio dello Stato;

2.PROGRAMMI: individuano aggregati omogenei di attività diretti al conseguimento degli obiettivi strategici. Il programma è raccordato alla codifica COFOG di secondo livello La realizzazione dei programmi è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa. Costituiscono l'unità di voto minima;

4.2 COMUNI SCHEMI DI BILANCIO

3. *MACROAGGREGATI*: secondo la natura economica della spesa. Sono rappresentati in appositi allegati e costituiscono il primo raccordo tra la classificazione funzionale del bilancio decisionale ed il piano dei conti integrato (in allegato).

Ai fini della gestione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli, che possono essere articolati in articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato.

4.3 REGOLE CONTABILI UNIFORMI

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali devono adeguarsi a regole contabili uniformi (art.3) definite attraverso principi contabili, :

- 1. principi contabili generali, intesi come enunciati molto sintetici (competenza, annualità, di universalità, integrità, specificazione, ecc.), che lasciano agli operatori il compito di individuarne le modalità di applicazione . Tali principi sono riportati all'allegato n. 1 al decreto 118/2011;***

2.3 REGOLE CONTABILI UNIFORMI

Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria è stato potenziato: le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

4.3 REGOLE CONTABILI UNIFORMI

2. principi applicati, costituite da norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali , che svolgano una funzione di completamento del sistema generale e favoriscano comportamenti uniformi e corretti. La definizione di tali principi è stata rinviata al decreto correttivo e integrativo. I principi applicati individuati riguardano:

- ∅ la programmazione***
- ∅ la contabilità finanziaria***
- ∅ la contabilità economico patrimoniale***
- ∅ il bilancio consolidato***

4.4 BILANCIO CONSOLIDATO

- Ø *La disomogeneità dei bilanci è determinata anche dal fenomeno delle esternalizzazioni, ossia dal trasferimento, attraverso contratti o convenzioni, dello svolgimento di funzioni, servizi e attività strumentali di propria competenza ad altri soggetti;*
- Ø *A causa dell'esternalizzazione i bilanci dei singoli enti possono fornire informazioni incomplete, non rappresentative delle attività e delle funzioni complessivamente svolte e, a parità di servizi resi alla collettività, presentano situazioni del tutto differenti*

4.4 BILANCIO CONSOLIDATO

La riforma contabile degli enti territoriali:

- Ø *attribuisce al bilancio consolidato l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta da un ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;*
- Ø *fa riferimento alla definizione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale” (la cd. influenza dominante).*

IL GRUPPO DI UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

è costituito dai suoi:

- Ø **ORGANISMI STRUMENTALI** (le istituzioni);
- Ø **ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI**, enti, fondazioni e aziende controllate;
- Ø **ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI**, enti, fondazioni e aziende partecipate ma non controllate
- Ø **SOCIETA' CONTROLLATE** (definizione corrispondente a quella civilistica);
- Ø **SOCIETA' PARTECIPATE**, società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della capo gruppo, indipendentemente dalla quota di partecipazione.